STUDIO LEGALE
Avv. Luciano Asaro
Patrocinante in Cassazione
Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo
Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985
E-mail: asaro@inwind.it
Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

TRIBUNALE DI TORINO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE LAVORO

RECLAMO
EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Per l'Ins. **ALEO GIUSEPPINA**, C.F.: LAEGPP76C55D423A, nata il 15/03/1976 ad Erice (TP), e residente a Trapani, nella Str. Marausa-Salinagrande n. 62; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 31.10.16, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Reclamante -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, con sede a Torino, nel Corso Stati Uniti n. 45 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, C.F.: 97613140017, in persona del Direttore pro tempore, con sede a Torino, nel Corso Vittorio Emanuele n. 70**,** domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, con sede a Torino, nel Corso Stati Uniti n. 45 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);
- l''**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO**, C.F.: 80089530010, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Torino, nella via Coazze n. 18, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Torino, con sede a Torino, nel Corso Stati Uniti n. 45 (pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it);

- Parte Resistente -

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

OGGETTO:

- **Reclamo avverso IL Decreto emesso in data 11/01/2017, in pari data depositato e comunicato via pec, dal Tribunale di Torino – sezione lavoro, nel proc. n. 7657/2016 R.G.L. (G.L.: Dott. Corrado Croci), con cui è stato rigettato il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. dall'odierna reclamante.**

PREMESSO

L'odierna reclamante, nel giudizio definito con il decreto oggi impugnato, premesso che trattasi di docente di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, presso l'Ambito territoriale 001 di Torino, lamentava il mancato trasferimento nella propria provincia di residenza (Trapani), per errori verificatisi nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

La stessa lamentava quindi di essere stata trasferita nell'Ambito territoriale 002 di Torino, malgrado questo fosse stato indicato soltanto al n. 29 delle preferenze espresse nella rispettiva domanda di mobilità.

Alla prima udienza di comparizione fissata per il 09/12/2016 il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, e la mancata costituzione di parte resistente, disponeva l'audizione del funzionario dell'Usp di Torino per l'udienza del 21/12/2016, **onerando parte ricorrente di depositare telematicamente i verbali di udienza relativi al procedimento portante il n. 5979/2016 R.G.L.**, svoltosi dinanzi il medesimo Tribunale (G.L.: Dott.ssa R. Pastore), su analoga materia e definito con ordinanza di accoglimento del 20/10/2016.

Con relativa nota di deposito tali verbali venivano, quindi, acquisiti telematicamente.

All'udienza del 21/12/2016 si costituiva in giudizio l'UST di Torino e presenziava la **dott.ssa A. Cangelosi**, funzionario presso detta ambito (pure sentita nel predente giudizio), la quale si limitava a tentare di spiegare come avrebbe dovuto funzionare il meccanismo elaborato per le operazioni di mobilità in questione.

Inoltre, nella rispettiva comparsa di costituzione, l'UST di Torino chiedeva il rigetto del ricorso.

Nella medesima udienza, **data la tardiva costituzione di parte resistente, su richiesta di parte ricorrente, il Giudice concedeva termine per replica, e rinviava la causa all'udienza del 09/01/2017**.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Data la concessione di tale termine il sottoscritto avvocato, nella qualità di procuratore alle liti della ricorrente, depositava telematicamente le note di replica per controdedurre alle difese svolte da parte resistente ed allegando, alle medesime, l'Accordo Sindacati-Miur nelle more sottoscritto in data 30/12/2016, nonchè n. 2 Ordinanze nn. 3683-3684/2016 del Tribunale di Ravenna, come precedenti giurisprudenziali.

All'udienza del 09/01/2017, invece, **il Giudice**, con l'opposizione di pare resistente, **non ammetteva le note autorizzate e gli allegati** (anche ciò, quindi, costituisce motivo di reclamo), asserendo di non averle autorizzate ed inducendo l'avv. Caliò, quale sostituto processuale a ribadire sinteticamente quanto dedotto e rilevato in tali note, anche se quanto dalla medesima dichiarato non è stato minimamente verbalizzato.

Dopodichè la causa veniva posta in decisione e decisa con il provvedimento oggi reclamato che è del tutto ingiusto ed illegittimo per i seguenti

MOTIVI DI RECLAMO:

SUL FUMUS BONI IURIS

1. **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.**

Va intanto premesso che, come già dedotto nel ricorso originario, al quale si rimanda per ragioni di sinteticità, e come risulta dai documenti allegati ad esso e che qui si ricordano, con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016.

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)
- FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);

- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO**.
- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

L'art. 3 della suddetta ordinanza, inoltre, ha previsto che: "*Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17"*.

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: " *Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza".*

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Torino (Allegato 2).

La stessa ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo un preciso ordine, rimandando a tal proposito all'allegata domanda di mobilità.

Con relativa mail inviata il 29.07.2016 alla ricorrente veniva comunicato l'esito della domanda di mobilità con assegnazione all'ambito territoriale PIEMONTE AMBITO 002 (Torino), TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE (Allegato 3).

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Alla ricorrente veniva quindi assegnato un ambito sito in una regione (Piemonte) molto distante da quella di residenza (Sicilia), e dagli altri ambiti indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art. 13, né viene specificata la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato (Allegato 4).

Si evidenziava nel ricorso che colleghi della ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore a quello della stessa, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla medesima.

A titolo esemplificativo venivano indicati i seguenti colleghi:

1. l'aspirante STELLINO IRENE, nata il 18/12/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0027 con un punteggio inferiore di punti 22, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

2. l'aspirante VITTA ROSALINDA, nata il 21/06/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0027 con un punteggio inferiore di punti 16, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

3. l'aspirante PIRRERA CALOGERO, nato il 09/08/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0002 con un punteggio inferiore di punti 19, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

4. l'aspirante RIZZO ANGELA, nata il 29/12/1977, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0002 con un punteggio inferiore di punti 22, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

5. l'aspirante SPRIO VINCENZA, nata il 16/09/1981, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0021 con un punteggio inferiore di punti 17, e senza avvalersi di alcuna precedenza;

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

6. l'aspirante SINACORI SONIA, nata il 10/11/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (cui sono stati assegnati punti complessivi 28), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito SICILIA 0027 con un punteggio inferiore di punti 22, e senza avvalersi di alcuna precedenza; ETC.

In ogni caso non si spiegava come mai risultano assunti nella provincia di Trapani colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente, e vertevano su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva (Allegato 6).

Infatti, consultando tali movimenti, si può notare, sempre a titolo esemplificativo, che la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, pur avendo un punteggio di 21, in ogni caso inferiore a quello della ricorrente (28), è stata trasferita (posto Lingua) nell'ambito Sicilia 011 (Enna), pure indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

Allo stesso modo la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita (posto comune) nell'ambito Sicilia 026 (Siracusa), pure indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

A tal proposito controparte si è limitata a tentare di spiegare quello che doveva essere, almeno nelle intenzioni, il funzionamento dell'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità dei docenti 2016/2017 ma che, tuttavia, non ha funzionato correttamente.

Quanto dichiarato, infatti, e stranamente condiviso dal G.L., non trova totale rispondenza nella realtà.

Inoltre dalla documentazione prodotta da controparte non si evince la fase di assunzione dei colleghi della ricorrente, per cui non è possibile verificare in concreto la veridicità di quanto dalla stessa affermato.

Peraltro quelli indicati nel ricorso sono, come già detto, colleghi della ricorrente indicati a caso e solo a titolo esemplificativo, non potendo indicarli tutti per evidenti ragioni di sinteticità.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Gli unici documenti attendibili, pertanto, sono quelli già prodotti al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e che sono stati ritenuti tali dai giudici che si sono già espressi in altri giudizi analoghi al presente (come ora diremo).

- ***Precedenti giurisprudenziali***

Come si è già evidenziato nel ricorso introduttivo agli errori nell'applicazione del famigerato algoritmo che il MIUR non ha voluto porre rimedio stanno ora provvedendo i Giudici del Lavoro appositamente investiti con i relativi ricorsi promossi dai docenti che si sentono danneggiati.

Proprio il Tribunale di Torino, con l'ordinanza emessa il 20/10/2016, già allegata al ricorso (Allegato 19), accogliendo il ricorso proposto da una collega dell'odierna ricorrente (Maggio Maria), anch'essa residente nella provincia di Trapani ed assistita pure essa dal sottoscritto avvocato, ha affermato che:

- "secondo quanto indicato dallo stesso Ministero sul proprio sito, andava prima verificata la possibilità di una collocazione del partecipante negli ambiti territoriali prescelti e poi nelle province indicate in via subordinata.
  Nel caso della ricorrente ciò non è avvenuto, avendo il sistema informatico escluso la preferenza per i due ambiti di Trapani (ma anche di tutti i successivi), espressa in via prioritaria, perché non corrispondente alle preferenze provinciali indicate in via subordinata rispetto agli ambiti".

- "Sulla base di tali premesse, **deve in conclusione ritenersi che il Ministero**, non valutando la posizione della ricorrente per l'assegnazione delle sedi negli ambiti da lei richiesti, **abbia disatteso il criterio dettato dal c.c.n.l.**, che, come si è detto, imponeva il rispetto dell'ordine di preferenza indicato dai partecipanti tra tutti gli ambiti territoriali".

A ciò si aggiunga che, in ottemperanza alla predetta ordinanza, la collega dell'odierna ricorrente, con provvedimento del 24/10/2016 (Allegato 20), è stata assegnata in una scuola primaria sita a Trapani, in contrada Marausa: quindi ciò significa che i posti c'erano!!!!!!!!!!

Non è giustificabile che due giudici dello stesso Tribunale decidano la stessa identica situazione, essendo assolutamente gemella la situazione della sig.ra Aleo Giuseppina a quella della sig.ra Maggio Maria, non modo diametralmente opposta, sulla base della medesima documentazione prodotta in entrambi i giudizi.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

La dott.ssa Pastore, infatti, ha così statuito:

“3. La procedura adottata dal sistema informatico per selezionare la sede della ricorrente, come descritta dal Ministero, non appare corretta.” (pag. 3 dell’ordinanza).

“Il criterio adottato dal c.c.n.l., come si vede, è quello del rispetto dell'ordine di preferenza indicato dai partecipanti tra tutti gli ambiti territoriali.”

“Dunque, secondo quanto indicato dallo stesso Ministero sul proprio sito, andava prima verificata la possibilità di una collocazione del partecipante negli ambiti territoriali prescelti e poi nelle province indicate in via subordinata.

Nel caso della ricorrente ciò non è avvenuto, avendo il sistema informatico escluso la preferenza per i due ambiti di Trapani (ma anche di tutti i successivi), espressa in via prioritaria, perché non corrispondente alle preferenze provinciali indicate in via subordinata rispetto agli ambiti.” (pag. 4 dell’ordinanza).

Infine, si deve osservare che **nel decreto emesso il 30/08/2016 dall’Usp di Trapani (da ultimo prodotto dalla parte ricorrente) si dà atto di disponibilità residue dopo i movimenti della mobilità e delle successive conciliazioni intervenute con i docenti in prima battuta esclusi.**

In conclusione, tenuto conto degli elementi offerti dalla parte attrice e della condotta inerte del MIUR (sul quale gravava l’obbligo di provare l’infondatezza degli assunti della controparte circa la disponibilità di posti a Trapani, in considerazione del principio di vicinanza della prova), la domanda riferita all’assegnazione agli ambiti di Trapani appare sorretta da adeguato *fumus boni iuris*.” (pag. 6-7 dell’ordinanza).

Come si vede anche nel giudizio svoltosi dinanzi la dott.ssa Pastore vi è stata un’istruttoria completa in quanto, oltre alla documentazione prodotta dalla ricorrente, sono stati sentiti ben 2 funzionari dell’AT di Torino (Bove e Cangelosi), nessuna delle quali, tuttavia, è riuscita a smentire gli assunti documentati da parte ricorrente.

Alla stessa conclusione riteniamo dovesse pervenire anche il dott. Croci nel procedimento definito con l’ordinanza oggi impugnata, che, per quel che ci risulta, è l’unica, o quasi, finora avuta nella materia in esame.

****

Inoltre allo stesso modo il Tribunale di La Spezia, con l’ordinanza emessa il 28/09/2016 (Allegato 21), accogliendo il ricorso proposto da un’altra collega della odierna ricorrente (Mangiaracina Valentina Anna), anch’essa residente nella provincia di Trapani ed assistita pure essa dal sottoscritto avvocato, ha ritenuto fondata la censura circa l’erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto (e dunque anche del proprio

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

mancato trasferimento presso le sedi indicate ai primi ordini di preferenza nella domanda di mobilità territoriale), in considerazione dei risultati contraddittori seguiti all'applicazione dell'algoritmo, i cui criteri non sono mai stati esplicitati.

Il Tribunale di La Spezia ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente (che è la stessa a quella prodotta pure in questo giudizio) dalla quale emerge che:

- diversi docenti, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione presso scuole situate negli ambiti territoriali della Provincia di Trapani della Regione Sicilia, primi ambiti di preferenza indicati dall'istante;
- all'esito delle operazioni di mobilità, sono residuate cattedre non assegnate nei predetti ambiti;
- in particolare, nella Provincia di Trapani sono residuati 3 posti non assegnati nell'ambito 27, ossia il secondo in ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità;
- a seguito delle istanze di conciliazione proposte, un docente, con punteggio inferiore alla ricorrente, è stato assegnato all'ambito 28, mentre altri quattro docenti sono stati assegnati all'ambito 27.
- Anche gli USP di Agrigento e Catania hanno pubblicato analoghi decreti di accettazione delle domande di conciliazione.

A fronte di tali prove documentali, aggiunge il Tribunale di La Spezia, dalle quali emerge che, alla data di presentazione della domanda di mobilità della ricorrente, sussistevano posti disponibili in ambiti indicati dalla medesima tra le prime preferenze, e che tali posti sono stati successivamente assegnati, almeno in parte, a docenti aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente, sarebbe stato onere del Ministero convenuto allegare e provare che tali posti non potevano essere assegnati alla ricorrente, ovvero comunque che i docenti che hanno visto accolte le proprie istanze di conciliazione avevano maggior titolo ai fini del vaglio positivo della domanda di trasferimento.

Né, aggiunge il Tribunale di La Spezia, la sussistenza di titoli poziori in capo ai docenti trasferiti negli ambiti di preferenza della ricorrente emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, atteso che la graduatoria nazionale dei movimenti pubblicata dal MIUR, così come i successivi decreti di assegnazione a seguito delle istanze di conciliazione, non specifica la fase di mobilità alla quale i docenti in questione hanno partecipato.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

A ciò si aggiunga che, in ottemperanza alla predetta ordinanza, la collega dell'odierna ricorrente, con provvedimento del 07/10/2016 (ALLEGATO 22), è stata assegnata in una scuola primaria sita nella città di Mazara del Vallo: quindi ciò comprova ancora il fatto che i posti c'erano!!!!!!!!!!!

Ed ancora si cita anche l'ordinanza n. 28744 del 16/09/2016, emessa dal Tribunale di Trani (Allegato 23), con cui è stato accolto il ricorso di una docente (assunta nella fase C come l'odierna ricorrente) che dalla Puglia era stata trasferita in Friuli ed ha obbligato il Miur ad adempiere ad un nuovo trasferimento.

Nella specie il Tribunale di Trani ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nella domanda di mobilità per palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Tale principio, sempre a detta del Tribunale di Trani, vincola l'amministrazione in quanto la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Nella specie inoltre il Tribunale di Trani ha messo l'accento sul fatto che il Ministero non era stato in grado di spiegare (come nel caso ora in esame) i criteri utilizzati per l'assegnazione della sede distante rispetto alle preferenze espresse dalla ricorrente e che tale disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché dell'art. 28, co. 1, DPR n. 487/1994.

2. ***VIOLAZIONE DELL'ART. 669 SEXIES C.P.C. PER NON AVERE AMMESSO LE NOTE ED I DOCUMENTI IVI ALLEGATI. OMESSA MOTIVAZIONE.***

Un altro motivo di nullità del decreto impugnato deriva dal fatto, come già anticipato, che **il dott. C. Croci, all'udienza del 09/01/2017, non ha inspiegabilmente ammesso le note che parte ricorrente aveva legittimante trasmesso telematicamente in replica alle deduzioni difensive di controparte, malgrado all'udienza del 21/12/2016 la causa fosse stata rinviata proprio per consentire a parte ricorrente di replicare alle difese svolte dall'AT di Torino costituitosi tardivamente in detta udienza.**

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Tra l'altro all'udienza del 09/01/2017, l'avv. Caliò, quale sostituto processuale di parte ricorrente, di fronte alla non ammissione delle note, ha illustrato sinteticamente le deduzioni difensive riportate in tali note, anche se quanto dalla medesima dichiarato non è stato minimamente verbalizzato.

In tal modo è stato violato l'art. 669 sexies c.p.c. secondo cui, instaurato il contraddittorio, il giudice, ove necessario, procede all'attività istruttoria "*nel modo che ritiene più opportuno*", "*omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio*".

Tale previsione induce a ritenere codificato il principio di deformalizzazione dell'istruttoria cautelare, giustificata dall'urgenza del provvedere.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE (ARTT. 115-416 C.P.C.). OMESSA MOTIVAZIONE.

Veniva altresì evidenziato nel ricorso che l'algoritmo applicato aveva dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residuate delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (Allegato 5).

Su tale punto controparte non ha preso stranamente alcuna posizione!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tale silenzio va letto come un implicito riconoscimento della fondatezza di tale assunto, in quanto fatto non espressamente contestato ex art. 115 c.p.c.

A detta di tale norma, infatti, cui "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

E così anche l'art. 416 c.c., per il rito del lavoro, dispone che "Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda".

Ed invece **il dott. C. Croci, determinando l'illegittimità nel decreto oggi impugnato, non solo non ha ammesso le note che parte ricorrente aveva legittimante trasmesso**

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

telematicamente in replica alle deduzioni difensive di controparte, ma non ha tenuto conto di tali principi.

Proprio il Tribunale di Torino, con la succitata ordinanza emessa il 20/10/2016, ha affermato che:

"**4. Quanto alla richiesta assegnazione in uno degli ambiti di Trapani …….. si deve osservare che non è stato contestato da parte del Ministero (e deve dunque porsi a fondamento della decisione ex art. 115 cpc) il fatto (oggetto di puntuali allegazioni in ricorso e peraltro confermato dalla dr.ssa BOVE, che difende il MIUR in giudizio, all'udienza del 6.9.2016) che negli ambiti 27 e 28 all'esito delle procedure di mobilità siano residuati 3 posti non assegnati, uno dei quali ben avrebbe potuto pertanto essere assegnato alla MAGGIO**" (pag. 6 dell'ordinanza).

Non possiamo infine pensare che tra tutti gli ambiti indicati prioritariamente dalla ricorrente l'unico disponibile per la sua assunzione fosse quello di Torino 002, indicato come 29^ scelta nell'ordine di preferenze esplicitato nella domanda di mobilità.

Ed ancora: Si deve anche evidenziare che **ogni tentativo di esperire più approfonditi accertamenti istruttori in proposito è stato reso vano dalla condotta processuale del MIUR (valutabile ex art. 116 cpc), che ha dapprima citato un funzionario non rivelatosi informato sulle procedure della mobilità negli ambiti siciliani oggetto del presente giudizio (la teste CANGELOSI), disattendendo l'espressa richiesta formulata all'udienza del 6.9.2016, e poi ha fatto pervenire una relazione di un altro funzionario (TUMBIOLO, dell'USP di Trapani) del tutto evasiva, che non ha dato risposta al quesito di fondo, e cioè quanti posti fossero disponibili negli ambiti scelti dalla ricorrente nella fase C dell'ultima mobilità** (il funzionario si è limitato a riferire che "*dal bollettino dei trasferimenti, fornito dal sistema"*, peraltro non prodotto in atti, "*si evince che nella fase C dell'ultima mobilità, a seguito dei movimenti elaborati dal sistema, negli ambiti 27 e 28 di questa provincia non è stato trasferito alcun docente di scuola primaria*", senza precisare se ciò sia accaduto per assenza di posti o per assenza di aspiranti).

- ***Distinzione tra fase c) e fase d).***

Lo stesso dicasi per l'omessa spiegazione ad opera di controparte, e del Giudice, dei motivi per i quali risultano assunti nella provincia di Trapani colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

La fase d), infatti, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente, a tal proposito ha affermato che: "In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che altro insegnante, "pur partecipando alla fase D della mobilità – che, in base all'art 6 co 2 CCNI mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi – ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l'ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto, in contrasto con il disposto degli artt 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva".
Su tali basi il Giudice ha ordinato al MIUR di riesaminare la domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, "nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che partecipano alla fase C con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto, non possono scavalcarli" e ciò "seguendo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, in relazione alle distinte fasi C e D in cui si articola la procedura".

****

- ***Sulla inspiegabile definizione di alcune conciliazioni***

Un'altra inspiegabile anomalia, su cui controparte non ha saputo (perché non poteva) fornire alcuna spiegazione, e di cui il Giudice non ha tenuto neanche conto, che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità, si evince dal decreto del 07/09/2016 (Allegato 14), con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni, da cui risulta che una collega della ricorrente (tale Di Giovanni Maria) è stata assegnata all'ambito 028 (scuola G.B. Quinci di Mazara del Vallo), indicato dalla ricorrente dopo lo 027, ed avente perdippiù un punteggio di appena 15, inferiore a quello della ricorrente (28).

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Lo stesso dicasi per la collega, tale Cannata Jlenia, che è stata assegnata all'ambito 027 (scuola D'Aietti di Pantelleria), indicato dalla ricorrente come prima scelta, ed avente lo stesso punteggio (28) della ricorrente.

Inoltre pure l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (Allegato 15) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (Allegato 16), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite alcune conciliazioni, da cui risulta che tre colleghi della ricorrente sono stati assegnati all'ambito 3, pure indicato dalla stessa.

Ed ancora l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (Allegato 17), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in abiti della provincia di Catania, pure indicato dalla ricorrente, addirittura 4 dei quali con un punteggio inferiore a quello della stessa.

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che nel perfezionare tali conciliazioni sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

- ***Disponibilità residue dopo i movimenti***

Infine è stato già prodotto in primo grado pure il decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (Allegato 18) in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027 e n. 3 docenti sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, e fino a quando non sono state esaminate le istanze di conciliazione, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla ricorrente, ad iniziare dalla provincia di Trapani ed a seguire anche nelle altre province siciliane, nell'ordine indicato dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente e ad altri colleghi si, peraltro aventi alcuni un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Ed anche su tale punto controparte non ha preso alcuna posizione!!!!!!!!!!!!

****

- ***Illegittimità della distinzione per fasi e del canale di reclutamento***

Come già evidenziato nel ricorso introduttivo, si rileva ancora una volta, l'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase c, a loro volta distinti tra coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (tra cui la ricorrente) ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi, e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

L'illegittimità di tali meccanismi è stata riconosciuta dallo stesso MIUR il quale, infatti, nel sottoscrivere, proprio il 30/12/2016, l'accordo con i sindacati per la mobilità del personale scolastico per il 2017/2018, che si allega al presente atto (Allegato 1), ha convenuto di

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

eliminare tutte le precedenti fasi e vi sarà, quindi, un'unica fase nelle prossime operazioni di mobilità che terranno, quindi, conto del solo punteggio dei docenti e delle eventuali precedenze (quali 104, etc.).

Tra l'altro, ad esempio, **il Tribunale di Roma**, con ordinanza cautelare depositata il 12 dicembre 2016, **ha ritenuto che non è giustificabile l'accantonamento dei posti per la mobilità, riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 in danno degli assunti da GAE**.

Le operazioni di mobilità, a detta del Tribunale di Roma, devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall'amministrazione con l'accantonamento di posti in favore di una determinata categoria di docenti.

Accogliendo il ricorso il giudice del lavoro di Roma ha evidenziato che, così operando, **l'Amministrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell'azione amministrativa nonché della stessa legge 107/2015**.

Si insiste pertanto, nell'eventuale giudizio di merito, che il Tribunale Voglia sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

****

- ***SUL PERICULUM IN MORA***

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere posizionata, a seguito della domanda di mobilità sopra detta, in graduatoria utile per essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Trapani, o comunque in una scuola primaria rientrante negli ambiti 027-028 della provincia di Trapani, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti oggi impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede più vicina possibile a quella di residenza della propria famiglia.

Tra l'altro la ricorrente già da un anno è costretta a stare lontana dalla famiglia, essendo stata assunta con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016, sempre a Torino.

Ora che è stata riconfermata a Torino, in caso di mancato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe costretta a stare fuori sede per altri 3 anni, visto che ha ricevuto la proposta di incarico triennale da parte del Dirigente scolastico di I.C. Gozzi-Olivetti di Torino.

A ciò si aggiunga che la docente è sposata con il sig. Valenti Salvatore, nato il 29.10.1973, che come detto lavora presso l'Asp di Trapani con contratto a tempo indeterminato, e che, quindi, non può trasferirsi in altra città, né tantomeno in altra regione, altrimenti perderebbe il lavoro.

Inoltre la ricorrente, come già detto, ha ben 3 figli in età scolare, rispettivamente di 9,7 e 6 anni, rimasti a vivere con il padre in Sicilia per problemi logistici ed economici, tutti e tre iscritti nella scuola primaria "Collodi Sturzo" di Salinagrande (Trapani), e risultano ormai inseriti nella loro città di residenza, quale è Trapani, e subirebbero un grave trauma psicologico sia nel caso venissero privati della presenza della madre, sia nel caso in cui dovessero trasferirsi in altra città, distante ad oltre 1.700 Km, privandoli così dell'affetto del padre e degli altri parenti, oltre che degli amici.

Tra l'altro un trasferimento a Torino sarebbe impensabile per i minori in quanto la ricorrente non potrebbe occuparsi di loro durante il giorno per via del suo lavoro, e non potendo contare sull'appoggio né del marito, né degli altri parenti residenti in Sicilia.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa delle inevitabili lungaggini processuali, ma anche dalla circostanza che vi sono in gioco, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc., come riconosciuto nelle ordinanze sopra citate.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".

Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che "le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione", ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

riferimento la norma citata “non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino” (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall’art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare “la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, e di “proteggere” la maternità e l’infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Trapani, con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in ispecie, per i figli ancora in età tale da non potere fare a meno della presenza costante della madre.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che “l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato” (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, “l'aggettivo “imminente” non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso” (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l’imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell’ipotesi in cui stia già espletando i

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente.

A ciò si aggiunga che in difetto di tale provvedimento la ricorrente si vedrebbe costretta a rimanere a Torino, ed andare incontro alle relative spese di viaggio, alloggio e vitto, assai gravose per il reddito percepito mensilmente dalla docente.

A decorrere dal mese di settembre 2016 la ricorrente abita, infatti, in una casa per ferie gestita dall'Istituto S. Anna di Torino (ALLEGATO 26).

Secondo il Tribunale di Torino, nella succitata ordinanza emessa in favore della sig.ra Maggio Maria:

"**Considerata la distanza esistente tra Torino e Trapani, che impone il trasferimento della ricorrente dal luogo di residenza, non essendo praticabile altra soluzione in considerazione dei tempi e dei costi degli spostamenti che ella dovrebbe quotidianamente affrontare, e considerato che il nucleo familiare della ricorrente, per l'attività svolta dal marito (agente di commercio), non può sradicarsi dalla Sicilia, appare concreto il rischio che in attesa della definizione del giudizio di merito possano significativamente esser compromesse le relazioni e gli equilibri familiari della lavoratrice, che è madre di una bambina di 11 anni, dovendosi dunque assicurare ogni più ampia tutela per evitare il rischio di lesione di diritti che trovano pieno riconoscimento negli artt. 30, 31 e 37 Cost.**".

Lo stesso dicasi per il Tribunale di La Spezia, che ravvisa la sussistenza anche del *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

Pure il Tribunale di Trani, nella succitata ordinanza, ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, sostenendo che l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione.

La lontananza in particolare dai due figli comporta, infatti, per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute su tutta la famiglia.

Non vanno sottaciute le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio (in quel caso Friuli Venezia Giulia) certamente distante ed incompatibile con l'attuale residenza (in quel caso Margherita di Savoia).

Analogamente il Tribunale di Ravenna, nelle due ordinanze nn. 3683-3684/2016, che si allegano al presente reclamo, (Allegati 2-3), per quanto riguarda il periculum in mora, ha affermato che lo stesso è ***in re ipsa***.

Infatti il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e aredditualе del lavoratore.

L'urgenza nel caso di specie è giustificata anche dal succitato accordo sindacati - MIUR del 30/12/2016, per la mobilità del personale scolastico per il 2017/2018, per cui, ove il presente ricorso non venga deciso prima della scadenza dei termini previsti per tale mobilità, la ricorrente subirebbe un ulteriore danno, venendole preclusa la possibilità di concorrere alla mobilità annuale che precede quella interprovinciale.
Infatti alla mobilità provinciale concorrono coloro che sono già assegnati stabilmente in una determinata provincia, per cui in caso di rigetto della domanda cautelare, la ricorrente potrebbe concorrere soltanto alla mobilità interprovinciale, alla pari di tutti gli altri colleghi che attualmente sono assegnati in ambiti diversi da quelli della provincia di Trapani, con il fondato rischio di non potersi avvicinare neanche il prossimo anno scolastico in quanto sono riservati soltanto il 30% dei posti per i trasferimenti interprovinciali, ed è ahimè notorio che nella provincia di Trapani, ed in genere in Sicilia, non si sono molti posti disponibili.

****

Nell'accogliere il presente reclamo, quindi, si chiede emettersi una pronuncia urgente che ordini agli enti convenuti il trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Trapani, o in altra scuola primaria sita negli ambiti 027-028 della provincia

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

di Trapani, secondo l'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata.

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito, come espressamente previsto dall'art. 669-octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che si andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

"Nel merito:

- Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Trapani, o in un'altra sempre rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE);
- In subordine, ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria inserita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani, o, in via ulteriormente subordinata, in altra scuola rientrante in altro ambito e provincia siciliani, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani;
- Nell'eventuale giudizio di merito sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.

****

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, l'ins. Aleo Giuseppina, come sopra rappresentata e difesa, con il presente atto

PROPONE RECLAMO
AFFINCHÈ L'ECC.MO TRIBUNALE DI TORINO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE VOGLIA:

Contrariis reiectis

- Preliminarmente disporre l'acquisizione del fascicolo n. 7657/2016 R.G.L., relativo al provvedimento oggetto del presene reclamo;
- In accoglimento del presene reclamo, e riformando il decreto impugnato, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, ordinare all'USR PIEMONTE – Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Torino, ed agli altri enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita nella città di Trapani, o in un'altra sempre rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE);
- In subordine, ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente in una scuola primaria sita in altra scuola inserita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani, o, in via ulteriormente subordinata, in altra scuola rientrante in altro ambito e provincia siciliani, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani;

Nel merito

- Ritenere e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

della ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita nella città di Trapani, o in un'altra sempre rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso PRIMARIA - POSTO COMUNE);
- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola primaria sita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani, o, in via ulteriormente subordinata, in altra scuola rientrante in altro ambito e provincia siciliani, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà;
- Ordinare quindi agli stessi enti convenuti di provvedere a tale trasferimento;
- Senza recesso dalle superiori eccezioni che rivestono carattere pregiudiziale ed assorbente, nell'eventuale giudizio di merito, sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, adottando tutti i consequenziali provvedimenti del caso;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;
- Condannare i resistenti al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali.

<u>In via istruttoria</u>

- Ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici;

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506

- Ordinare altresì agli enti convenuti, sempre ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dei bollettini dei trasferimenti in tutte le province ed ambiti siciliani riguardanti la scuola primaria, fasi b), c), e d).

****

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Allegato 1: Decreto impugnato; 2) Allegato 2: Pec di comunicazione di avvenuto deposito; 3) Allegato 3: Accordo Sindacati-Miur del 30/12/2016; 4-5) Allegati 4-5: N. 2 Ordinanze nn. 3683-3684/2016 del Tribunale di Ravenna; 6) Allegato 6: Dichiarazione reddito e carta di identità.

****

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 13.01.2017.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RECLAMO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 13/01/2017.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO

Firmato Da: PORCELLUZZI FILOMENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 216b9127b9f5cbbc0a6cc4da73e9afc3 - Firmato Da: LUCIANO ASARO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 83506